D56 - Disoccupazione post contratto a termine

ANNO DI COMPETENZA: 2024 **DESTINATARI SERVIZIO:** Dipendenti

Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L'anno di competenza è l'anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: **1 settimana**
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: **8 settimane** per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

- a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego o dalla data di invio DID INPS
- a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell'ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di

disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall'interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.

CONTRIBUTO

€ 7,50 al giorno

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Documenti da allegare:

- Copia dell’ultima busta paga con data cessazione rapporto

Altra documentazione da utilizzare per la compilazione:

Carta d’identità valida
Codice Fiscale Coniuge (se coniugato)

MODULISTICA: D56v1,